



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORREGGIO 1"

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Via Conte Ippolito, 18 – 42015 CORREGGIO (RE)
Tel. 0522 692481

C.F. 91160750351 – Codice Univoco IPA: UFMT1L

Sito web: www.iccorreggio1.edu.it

E-mail: reic85300e@istruzione.it - reic85300e@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO INTERNO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE e NORMATIVA di RIFERIMENTO per l'attività di VIGILANZA degli allievi e gli OBBLIGHI per la sicurezza negli ambienti scolastici

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali (si veda per ogni approfondimento a riguardo la Nota USR-ER n° 2499 del 18/02/2018), l'obbligo della vigilanza sull'alunno insorge al momento dell'ingresso nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero della scuola. Ciò premesso:

1. L'obbligo di vigilanza su gli alunni durante l'attività didattica grava principalmente sui docenti.

A tal proposito, il **CCNL scuola 2006/09**, che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. Si tenga presente infatti che *"in caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità dell'Istituto Scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni"* (Cass. Civ. sez. II, 4 Febbraio 2014, sentenza n°2413).

La responsabilità per l'inosservanza del predetto **obbligo** è disciplinata dagli **artt. 2047 e 2048 del Codice Civile** (*responsabilità civile extra contrattuale per omissione rispetto agli obblighi di vigilanza sugli alunni*). Ai sensi dell'art.2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". L'art.2048c.c.dispone " i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

2. Nelle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che - **nonostante l'adempimento di tale dovere e la predisposizione delle necessarie cautele idonee ad evitare una potenziale situazione di pericolo** - il fatto dannoso **per la sua repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. 22 Aprile2009,n°9542). Appare opportuno precisare che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

3. In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola per culpa in vigilando si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale culpa in educando, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile (artt. 147 e 2048c.c.).
4. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per breve tempo (orientativamente attorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A – CCNL06/09).

5. Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la **“responsabilità patrimoniale”** dettato dall'art. 61 della Legge 312/80 che testualmente recita: *“la responsabilità del dirigente, del personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”*. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.
6. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

Alunni, docenti e personale ATA sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione dell'edificio in caso di calamità o di pericolo/incendio, così come risulta dai documenti sulla sicurezza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA/LABORATORI/PALESTRA

- 1 **L'ingresso e l'uscita degli allievi sono fissati in base agli orari di ciascun PLESSO ed in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF.** Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio in modo generico degli alunni nei rispettivi piani e/o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- 2 In caso di ritardo e/o assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, immediato avviso ai collaboratori vicari, ai docenti della commissione orario, all'Ufficio del personale o al dirigente stesso secondo l'emergenza e la migliore funzionalità per i vari casi e situazioni;
- 3 I docenti sono tenuti a trovarsi nelle aule/laboratori/palestra prima dell'ingresso degli alunni, e a essere solleciti durante il cambio dell'ora. I collaboratori scolastici in servizio durante tali cambi dovranno garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza degli insegnanti.
- 4 I docenti in orario di servizio nelle classi, in palestra e nei laboratori, sono responsabili – come sottolineato più volte – della vigilanza sugli alunni.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

1. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio della scuola secondaria "Marconi" al termine delle attività, si dispone che presso l'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare una generica vigilanza e di regolarizzare il flusso degli alunni.
2. Gli alunni della scuola primaria dovranno obbligatoriamente essere prelevati da un genitore o da un adulto maggiorenne con delega scritta, debitamente compilata e consegnata ai docenti a inizio anno. In casi di emergenza, in assenza di suddetta documentazione, sarà possibile compilare un modulo di delega temporanea, sottoscritta sia dal soggetto delegante sia dal delegato. Non saranno accettate comunicazioni diverse, quali avvisi sul diario personale dell'alunno.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

1. Le modalità di fruizione dell'intervallo sono quelle indicate all'interno del regolamento di istituto (cui si rimanda), con la scansione e le modalità orarie precisate a seconda dei vari plessi .
2. **Durante l'intervallo delle lezioni (negli orari previsti per i vari plessi di Istituto), il personale docente in servizio deve vigilare nei luoghi assegnati sul comportamento e l'incolumità degli alunni.** Gli allievi sono autorizzati a recarsi liberamente ai punti di ristoro e ai servizi igienici, mantenendo sempre e ovunque un comportamento civile e corretto.
Si raccomanda particolare attenzione durante il periodo dell'intervallo in quanto gli allievi sono meno Soggetti alla disciplina d'aula e quindi potenzialmente più liberi di muoversi e di allontanarsi dalla stessa.
3. **I collaboratori scolastici durante i vari intervalli vigileranno** – in relazione alla posizione assegnata agli stessi nel turno di servizio - **il corridoio di competenza, i bagni, le zone interne comuni.** Per le zone esterne adiacenti all'Istituto, i collaboratori scolastici in servizio assicureranno una vigilanza generica e preventiva coadiuvata da tutti i docenti dell'Istituto durante l'intervallo stesso, segnalando al Dirigente (o ai collaboratori vicari, all'RSPP, alla squadra ASPP ecc. a seconda delle circostanze) eventuale episodi che per la loro natura si rivelino importanti, anche in senso preventivo (*es. richiami sul divieto di fumo, eventuali liti tra allievi, elementi di pericolosità per l'edificio e per le norme sulla sicurezza, giovani estranei all'Istituto scolastico che permangono nelle vicinanze dell'edificio, movimenti "sospetti" tra vari studenti, comportamenti inusuali ecc.*) I collaboratori scolastici, inoltre, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano/zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

In caso di necessità ulteriori tesse ad assicurare un maggior grado di vigilanza sugli allievi, il presente regolamento potrà essere integrato da ulteriori provvedimenti dirigenziali in relazione alle esigenze concrete dell'istituto.

VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

1. La vigilanza sui "**minori bisognosi di soccorso**", nella fattispecie alunni portatori di handicap grave talora particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe supportato (se previsto) da personale assistente/educativo esterno e/o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
2. Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi, che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, **devono sempre essere attentamente valutate dalla preposta commissione GLH di Istituto e dalla famiglia degli allievi**, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel relativo PEI.

DIVIETO di FUMO

Come noto, in seguito al Decreto Legge n° 104/2013 (pubblicato in G.U. il 12 Settembre 2013) il divieto di fumare, **già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), è si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica.**

Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed applicabile **sia agli allievi sia a tutto il personale in servizio nella scuola. L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale Risulta potenzialmente sanzionabile sul piano disciplinare e su quello amministrativo, con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n° 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni e di integrazioni.**

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, CAMBIO di TURNO TRA I DOCENTI DELLE CLASSI, LABORATORI e ALTRI LOCALI

1. Per assicurare la continuità nella vigilanza degli allievi durante tali spostamenti, i collaboratori scolastici in servizio in ogni piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva l'eventuale cambio degli insegnanti nelle classi ed ad una sorveglianza generica delle zone e spazi comuni a loro affidati. La sorveglianza nel tragitto scuola-palestra ed in palestra è affidata al docente di Motoria . **Durante le lezioni di Motoria, eventuali effetti ed oggetti personali degli allievi vanno immediatamente consegnati all'insegnante in servizio, che provvederà alla loro custodia temporanea in appositi spazi per la successivamente consegna agli stessi al termine dell'attività.**
2. È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportive e/o laboratoriali ,vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza e all'RSPP (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e/o possibili eventi che possano individuarsi come situazioni di rischio per l'incolumità degli allievi e del personale.
3. **Gli alunni, al cambio delle lezioni in momentanea ed eventuale assenza del docente, devono restare in aula senza arrecare disturbo alle altre classi, mantenendo un comportamento silenzioso e corretto. I trasferimenti interni all'edificio sede dell'Istituto ed in palestra devono essere svolti in modo ordinato, sollecito ed in silenzio.**

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE /VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. **La vigilanza degli allievi durante lo svolgimento di visite guidate/uscite didattiche o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori**, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n° 291/92 e C.M. 623/96) con la partecipazione di almeno l'80% degli allievi per tutte le classi. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di tale adempimento, all'obbligo di vigilanza sugli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'Art. 2048 del c.c. con l'integrazione di cui all'Art. 61 della Legge 312/80 (limitazione della responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave).
2. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, anche in relazione all'età degli allievi, adottare ogni idoneo provvedimento e impartire adeguate indicazioni per non adottare specifici che condotte potenzialmente pericolose.
3. In caso di partecipazione a tali attività di uno o più alunni con handicap, sarà designato – in aggiunta al n° di accompagnatori dovuto – un accompagnatore (docente, insegnante di sostegno) di norma ogni due alunni disabili.

INFORTUNI e/o MALORI DEGLI ALLIEVI – PROCEDURE di EMERGENZA

Sempre più importanza acquisisce nell'ambito della sicurezza la gestione delle situazioni di emergenza legate ad infortuni o malori. I relativi compiti si possono specificare in prevenzione e intervento e sono a carico della squadra di emergenza nominata a seguito di frequentazione di appositi corsi. Tuttavia ciascun operatore della scuola deve adoperarsi per prevenire il verificarsi di un incidente applicando le disposizioni utili per evitare che si verifichino le condizioni necessarie per l'accadimento dell'incidente. In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola tutti i presenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando l'importanza della rapidità del soccorso. D'altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose. **Perciò occorre non rimuovere l'infortunato, ma avvertire subito un addetto al servizio di primo soccorso e prestare la propria collaborazione.** La cassetta di pronto soccorso raccoglie il materiale che è necessario al primo sommario trattamento di un infortunato.

Si raccomanda ai docenti fin dai primi giorni dell'anno scolastico (avvalendosi anche della documentazione e della collaborazione dell'RSPP d'Istituto) di illustrare agli allievi delle proprie classi le procedure e la segnaletica per le evacuazioni di emergenza nei vari punti di raccolta posti all'esterno degli edifici, con la dovuta attenzione alla cartellonistica presente e alle relative vie di fuga. Si suggerisce altresì, in modo civile e ordinato, di sperimentare con gli allievi tali percorsi simulando un'emergenza di evacuazione da scuola. Occorre inoltre, per le discipline che prevedono attività laboratoriale, illustrare agli allievi le procedure e le attenzioni per un uso consapevole e corretto degli strumenti da laboratorio, illustrando loro il relativo regolamento e il significato della cartellonistica preposta.

DOVERI DEGLI STUDENTI (SECONDARIA)

1. Nel caso di svolgimento di attività pomeridiane (indirizzo musicale, corsi di recupero, attività integrative, corsi di arricchimento dell'offerta formativa, attività di potenziamento ecc.) non è consentito agli allievi di intrattenersi in luoghi non espressamente indicati dalla Dirigenza.
2. Gli allievi sono autorizzati a recarsi liberamente ai punti di ristoro e ai servizi igienici, mantenendo comunque ed ovunque un comportamento corretto.
3. Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per particolari e seri motivi. Il docente in orario non può far uscire dall'aula più di un allievo per volta e deve sollecitare il suo rapido rientro. Salvo casi di comprovata necessità, non è ammessa l'uscita dall'aula nel corso della prima ora di lezione e di quella successiva all'intervallo.
4. **Agli alunni è consentito sostare nelle pertinenze esterne alla scuola (cortile, area antistante all'ingresso...) esclusivamente durante l'intervallo: la mancata osservanza della presente disposizione comporterà l'assunzione di provvedimenti disciplinari con avviso alla famiglia.**
5. Gli alunni, al cambio delle lezioni, in momentanea assenza del docente devono restare in aula, senza recare disturbo alle altre classi mantenendo un comportamento corretto. I trasferimenti interni ed esterni (palestra) all'edificio sede dell'Istituto, devono essere svolti in modo ordinato, sollecito e civile.
6. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola muniti di materiale didattico (libri, quaderni, penne, attrezzi da disegno,...) necessario allo svolgimento delle attività programmate. Essi devono svolgere con regolarità i compiti e consegnare con tempestività gli elaborati assegnati a casa. Sono tenuti a partecipare alle lezioni con attenzione e con un atteggiamento che favorisca il regolare svolgimento delle varie attività previste.
7. Gli allievi non dovranno portare in classe oggetti che possano recare danno o disturbo all'attività didattica. **Si ricorda che il cellulare/smartphone o altro dispositivo elettronico equivalente, non rientra nel normale corredo scolastico. Ai sensi della C.M. del 15 marzo 2007 l'uso improprio del cellulare di altri dispositivi elettronici durante le lezioni e la riproduzione e la diffusione di immagini della vita scolastica sono da considerare mancanze disciplinari gravi e come tali sanzionate come previsto dal regolamento di Istituto o in altre forme previste dalla Legge (comprese violazioni di carattere penale).**

Si ricorda inoltre che alcuni atti vandalici come la rimozione degli strumenti di cautela contro gli infortuni sul lavoro e/o della segnaletica per la prevenzione di eventi dannosi, costituiscono reato penale (art. 437 c.p.) con conseguente immediata applicazione di sanzioni disciplinari gravi aggravate dall'eventuale regime di detenzione per conseguente denuncia alle autorità competenti.

Il presente regolamento assume carattere permanente (salvo quanto precisato nel periodo successivo) e costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. Su proposta del Dirigente e dello staff di presidenza e/o del Consiglio di Istituto, potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni a tale regolamento necessarie per specifiche esigenze e/o situazioni in divenire dell'Istituto. Per un approfondimento dei singoli temi trattati, sono presenti specifici regolamenti pubblicati e liberamente consultabili in apposita sezione del sito WEB dell'Istituto (Regolamenti)

Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di rispetto e di comportamento per gli allievi.

Letto, elaborato ed approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/02/2020

Correggio, 10/02/2020

